



REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 9/2025

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 37264 del registro di segreteria, proposto dal Dott.
XX, nato a Bari il XX (c.f. XX(, rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo
Goffredo (c.f. GFFLRD48E31E155C – pec:
leonardogoffredo@pec.giuffre.it),

CONTRO

- Ministero della Giustizia (c.f. 80184430587), in persona del Ministro p.t.
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso
i cui uffici in Bari, alla via Melo, n. 97 *ope legis* domicilia

- Ministero dell'Economia e delle Finanza (c.f.80415740580), in persona del
Ministero pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Bari, presso i cui uffici in Bari, alla via Melo, n. 97 *ope legis*
domicilia

- I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e
difeso dall'avv.Fabiola Leone (LNEFBL73B46L400Y), elettivamente
domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale INPS in Bari alla Via
N.Putignani n. 108,

PER

	1. l'accertamento del suo diritto alla rideterminazione della pensione in	
	godimento nella maggior misura annua spettante alla data di decorrenza di €	
	XX oltre 13^ mensilità da adeguarsi annualmente come per legge e, per	
	l'effetto, per la condanna dell'INPS a corrispondergli la somma di € XX a	
	titolo di differenza per il periodo dal XX al XX oltre accessori come per legge;	
	2. l'accertamento dell'illegittimità dell'indebito richiesto dall'Inps di € XX	
	netti e per la condanna dell'INPS alla restituzione di tutte le somme trattenute	
	mensilmente a far tempo dal maggio XX fino a novembre XX oltre accessori	
	con ogni conseguenza di legge anche in ordine al rimborso delle spese e degli	
	onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.	
	VISTO il codice di giustizia contabile;	
	ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;	
	UDITE le difese delle parti presenti alla pubblica udienza del 19 novembre	
	2024.	
	FATTO	
	Il ricorrente, Magistrato in servizio dal XX febbraio XX al XX riferiva di	
	godere della pensione VOCTPS a far data dal XX, data del collocamento in	
	pensione.	
	A seguito del Decreto ministeriale del XX con il quale veniva riconosciuto il	
	superamento della settima valutazione di professionalità ed il conseguente	
	trattamento economico con decorrenza dal XX, gli veniva liquidata la somma	
	netta parti ad € XX.	
	A seguito di invio prima cartaceo - rifiutato dall'istituto previdenziale - e poi	
	mediante l'applicativo Passweb dei dati relativi al cd "ultimo miglio", l'INPS	
	procedeva alla riliquidazione della pensione; con successivo provvedimento	
	2	

Finanze e insistendo per il rigetto nel merito del ricorso.

A seguito dell'udienza del XX, con ordinanza n.69 del 30 novembre 2023 è stata disposto consulenza tecnica di parte con l'indicazione dei seguenti quesiti:

«1. indicare, anche alla luce di tutta la documentazione disponibile, e di quella ritenuta eventualmente necessaria da acquisire da parte del CTU officinando, quale sia il corretto trattamento pensionistico spettante al ricorrente a decorrere dalla data del pensionamento (XX) e fino all'attualità, tenendo in particolare conto delle doglianze e dei rilievi del ricorrente;

2. calcolare gli arretrati maturati a titolo di trattamento pensionistico dovuto e in caso di eventuale differenza dei ratei di pensione in conseguenza della predetta rideterminazione, a decorrere dalla predetta data e fino all'attualità, oltre agli accessori come per legge (sugli arretrati maturati va riconosciuto il diritto a conseguire, a decorrere da ogni singolo rateo pensionistico, gli interessi legali e nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT); ”

All'uopo è stata incaricata la Dott.ssa Maria Sole De Pasquale funzionario in servizio presso la Ragioneria Generale dello Stato - Area Sud Adriatica (già Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/BAT) che ha depositato la propria bozza di relazione in data XX nella quale si evidenziava che, dopo aver dato avvio alle operazioni peritali, dopo aver comunicato al consulente INPS i dati stipendiali del ricorrente rilevabili dal sistema NOIPA, l'amministrazione previdenziale procedeva ad emettere la determinazione n. XX del XX febbraio XX, avente ad oggetto il conferimento della pensione diretta ordinaria di

	anzianità liquidata con sistema retributivo a far data dal XX e pari a € XX ed	
	un calcolo degli arretrati a debito pari a € XX	
	A seguito del deposito della bozza, che ha sostanzialmente ritenuto corretto il	
	provvedimento emanato dall'INPS sopra citato, le parti hanno presentato le	
	relative osservazioni; tuttavia il ricorrente ha, in prima battuta contestato la	
	regolarità delle operazioni effettuate dal consulente che ha proceduto a	
	trasmettere i dati stipendiali all'INPS senza autorizzazione del giudice, senza	
	rispetto del contraddittorio e senza spiegare l'iter logico seguito per addivenire	
	al calcolo anzidetto.	
	Il consulente ha, quindi, depositato la relazione definitiva.	
	Alla fissata udienza del XX il giudice ha rinviato la causa a nuovo ruolo; a	
	seguito di istanza di fissazione udienza questo Giudice ha, quindi, fissato la	
	discussione del giudizio all'udienza del 19 novembre 2024 nel corso della	
	quale l'Avv. Goffredo, per il ricorrente, si è riportato al ricorso introduttivo	
	ed ha chiesto il rinnovo della CTU o la sua convocazione in udienza per fornire	
	chiarimenti ulteriori mentre l'Avv. Leone si è riportato agli atti conclusivi.	
	DIRITTO	
	Alla luce degli atti in giudizio questo Giudice ritiene parzialmente fondate le	
	doglianze del ricorrente, come di seguito si esporrà.	
	Preliminarmente va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del	
	Ministero dell'Economia e Finanze in ragione dell'ormai pacifico	
	orientamento giurisprudenziale al quale, per brevità, si rimanda (<i>ex multis</i> Sez.	
	Giurisdiz. Puglia, 21 novembre 2023, n.346).	
	Occorre preliminarmente rilevare, poi, la non necessità di procedere al	
	rinnovo della consulenza tecnica di ufficio né, tantomeno di richiedere	
	5	

	ulteriori chiarimenti al consulente in ragione della chiarezza ed esaustività	
	dell’elaborato peritale depositato.	
	In ordine, poi, alla lamentata carenza di contraddittorio nell’espletamento	
	delle operazioni peritali è opportuno precisare che, nell’attività effettuata, il	
	perito si è limitato a fare propria, sulla scorta dei dati stipendiali a	
	disposizione, la quantificazione effettuata dagli uffici dell’INPS, motivando	
	adeguatamente in ordine ai criteri normativi utilizzati per il calcolo della	
	pensione e verificando il rispetto dei parametri di legge.	
	Il documento in oggetto è stato , poi, esaminato dal ricorrente che ha potuto	
	regolarmente formulare le proprie osservazioni, sulle quali il consulente si è	
	adeguatamente espresso nell’elaborato definitivo. Non risulta, quindi, violato	
	alcun diritto della difesa.	
	Dall’esame degli atti, attesa l’univoca quantificazione della cd “quota A”,	
	motivo del contendere, alla luce delle osservazioni finali del ricorrente,	
	riguarda l’esatta quantificazione della quota “B” che parte ricorrente ha	
	ritenuto erroneamente calcolata in ragione del fatto che, per il calcolo della	
	suddetta quota tutte le voci soggette a contribuzione dovrebbero essere divise	
	per 12 mensilità, al netto della tredicesima mensilità e non procedere, come	
	ha fatto il consulente a dividere tutta la retribuzione complessiva per 13 e	
	moltiplicarla per 12.	
	Invero il calcolo effettuato dal consulente appare corretto come chiarito più	
	volte dalla giurisprudenza di questa Corte. Nel dettaglio, fra l’altro, parte	
	ricorrente non ha evidenziato quali voci non farebbero parte della tredicesima	
	mensilità e, quindi, eventualmente escluse dalla divisione suddetta, tanto è	
	vero che nel prospetto depositato in atti, secondo il ricorrente la quota “B”	
	6	

verrebbe, unitamente alla quota “A”, semplicemente divisa per 12 e moltiplicata per 13 mensilità.

Sul punto va rimarcato quanto statuito dalla recentissima giurisprudenza che, da ultimo, ha statuito che “*Ai fini del calcolo della quota B tale retribuzione media è moltiplicata per l’aliquota di rendimento differenziale di riferimento e il relativo risultato è poi diviso per 13 (mensilità) e moltiplicato per 12 (mensilità) riportando tale quota in 12 mensilità così da evitare che il beneficiario percepisca due volte la tredicesima mensilità, una volta pro quota ripartita su dodici mesi e la tredicesima mensilità vera e propria pagata dall’Istituto previdenziale secondo le modalità previste dall’art. 94 d.P.R. 1092/1973*” (Corte dei conti, Sez. Giurisdiz. Sicilia, 19 giugno 2024, n.229)

Ritenuto, quindi, corretto il calcolo effettuato dal consulente tecnico d'ufficio, anche i calcoli effettuati in ordine alle somme spettanti a titolo di arretrato, appaiono corrette, essendo coerente il percorso logico seguito alle pagine 6 e 7 della relazione peritale che qui si intendono interamente richiamate.

Va, infine disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dall'INPS in quanto il diritto vantato dal ricorrente è sorto, secondo quanto esposto in atti, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale del XX.

Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso va parzialmente accolto in ragione della rideterminazione del trattamento pensionistico e del *quantum debeatur* a titolo di arretrati, nei termini di cui in dispositivo.

La parziale soccombenza giustifica la liquidazione delle spese nei confronti

	dell'avvocato antistatario nei limiti di cui in dispositivo.	
	Le spese per il consulente tecnico d'ufficio gravano in solido su tutte le parti.	
	PQM	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara il difetto	
	di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze.	
	Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, determina in € XX il	
	trattamento pensionistico da riconoscere al ricorrente a partire dalla data di	
	collocamento a riposo.	
	Ritiene non dovuto l'indebito richiesto al ricorrente.	
	Quantifica in €. XX netti l'arretrato definitivamente maturato spettante al	
	ricorrente al XX, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quest'ultima	
	limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per	
	interessi- con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al	
	pagamento, ferma restando la riparametrazione rispetto a quanto	
	effettivamente già corrisposto dall'INPS per effetto della corretta applicazione	
	degli indici di perequazione sulle singole differenze mensili e ferma restando	
	la quantificazione delle ulteriori somme eventualmente spettanti a titolo di	
	arretrato dal 1 gennaio 2024 fino all'effettiva liquidazione ed all'adeguamento	
	del trattamento pensionistico.	
	Rigetta l'eccezione di prescrizione formulata dall'INPS.	
	Condanna l'INPS ed il Ministero della Giustizia, in solido fra loro, al	
	pagamento delle spese legali del presente giudizio nei confronti dell'Avv	
	Leonardo Goffredo, dichiaratosi antistatario, che liquida in €. 1.500,00 oltre	
	IVA e CPA e spese generali nella misura del 15%.	
	8	

[illegible]